

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 23 del 21 Settembre 2024

### SOMMARIO

1. <b>D.LGS. N. 125/2024</b> - CAMBIATE LE SOGLIE PER I BILANCI MICRO, ABBREVIATI E CONSOLIDATI - Innalzati i limiti dimensionali .....	2
2. <b>D.M. N. 127/2024</b> - RIFIUTI DA COSTRUZIONE - Cessazione della qualifica di "rifiuto" - Nuove regole dal prossimo 26 settembre .....	3
3. <b>D.LGS. N. 129/2024</b> - CRIPTO-ATTIVITA' - Pubblicato il decreto che recepisce la normativa europea - Nuove regole in vigore dal 14 settembre 2024 - Individuate le autorità di vigilanza .....	4
4. <b>D.L. N. 131/2024</b> - DECRETO "SALVA INFRAZIONI" - Attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea - Novità in materia di concessioni demaniali .....	6
5. <b>D.LGS. N. 132/2024</b> - Pubblicato il regolamento relativo al rilascio della "Patente a crediti" le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili .....	6
6. <b>D.M. N. 133/2024</b> - Nuovo Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto in vigore dal prossimo 21 ottobre .....	8
7. <b>CAMERE DI COMMERCIO</b> - Restituite le somme derivanti dai risparmi di spesa illegittimamente versate al bilancio dello Stato - Rimborsato l'anno 2018.....	9
8. <b>PIANO TRANSIZIONE 5.0</b> - Dal 12 settembre al via la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione .....	10
9. <b>PARCO AGRISOLARE MEZZOGIORNO</b> - Domande entro il prossimo 14 ottobre.....	11
10. <b>TAX CREDIT LIBRERIE - ANNO 2024</b> - Invio delle domande dal 16 settembre al 31 ottobre 2024 .....	12
11. <b>AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI</b> - In arrivo 25 milioni di euro per il rinnovo del parco veicolare in senso eco sostenibile - In attesa del decreto attuativo .....	12
12. <b>AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI</b> - 5 milioni di euro per la formazione professionale per l'annualità 2024 - Domande dal 10 dicembre 2024 al 23 gennaio 2025 .....	13
13. <b>BREVETTI+, DISEGNI+ E MARCHI+</b> - Stanziati nuovi fondi per il 2024 - Fissate le date per la presentazione delle domande.....	14
14. <b>IMPRESSE TESSILI E DELLA MODA</b> - 15 milioni di euro per la transizione verde e digitale.....	15
15. <b>PMI - Al via la "Nuova Sabatini Capitalizzazione"</b> - Domande dal prossimo 1° ottobre.....	16
16. <b>CONTRIBUTI INPS AGRICOLI PRIMO TRIMESTRE 2024</b> - Proroga al 16 dicembre per le zone alluvionate .....	17
17. <b>SETTORE ORTOFRUTTICOLO</b> - Prorogati al prossimo 20 ottobre i termini di presentazione delle domande di approvazione dei programmi operativi 2024 .....	17
18. <b>AGEA</b> - Pagamento degli anticipi PAC 2024 a partire dal 16 prossimo ottobre .....	18
19. <b>FONDO ECCELLENZE GASTRONOMIA AGROALIMENTARE ITALIANO</b> - Riapre lo sportello per la presentazione delle domande dal prossimo 1° ottobre .....	19
20. <b>IMPRESSE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI</b> - Credito d'imposta per l'acquisto della carta per gli anni 2024 e 2025 - Domande dal prossimo 19 novembre .....	19
21. <b>D.LGS. N. 103/2024</b> - Semplificazione degli accertamenti e diffida amministrativa - Nuovi chiarimenti dell'INL - Fornito un elenco delle violazioni oggetto di diffida amministrativa.....	20

22. <b>TERZO SETTORE</b> - Individuate le risorse finanziarie per il funzionamento di progetti e attività di interesse generale di rilevanza nazionale - Annualità 2024 - Domande dal prossimo 23 settembre.....	21
23. <b>IMPRESI SOCIALI</b> - Fissata la soglia minima degli utili netti annui da destinare ai fondi per lo sviluppo.....	22
24. <b>ENTI DEL TERZO SETTORE</b> - Le novità in materia di bilancio introdotte dalla L. n. 104 del 2024.	23
25. <b>INTELLIGENZA ARTIFICIALE</b> - Firmata dalla Commissione UE la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa.....	24
26. <b>AGCOM</b> - Fissati la misura e le modalità di pagamento del contributo per l'anno 2024 - Versamento entro il prossimo 4 ottobre.....	25
27. <b>BCE - SECONDA RIDUZIONE DEI TASSI D'INTERESSE DAL 18 SETTEMBRE 2024</b> - Sui depositi cala al 3,50% .....	25
28. <b>TASSI BCE</b> - Dall'INPS adeguamento dei tassi di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili..	26
29. <b>TASSI BCE</b> - Dall'INAIL adeguamento del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.....	26
30. <b>ADEMPIMENTO COLLABORATIVO</b> - Istruzioni per il nuovo ravvedimento operoso .....	28
31. <b>PRENDI L'INIZIATIVA - INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI</b> .....	28
32. <b>OIC 30 - BILANCI INTERMEDI</b> - Nuova bozza in consultazione .....	29
<b>Altre notizie in breve</b> .....	30
<b>Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea</b> .....	32

## **1. D.LGS. N. 125/2024 - CAMBIATE LE SOGLIE PER I BILANCI MICRO, ABBREVIATI E CONSOLIDATI - Innalzati i limiti dimensionali**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024, il [decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125](#), recante "**Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità**".

Il decreto legislativo - che entrerà in vigore il prossimo 25 settembre - recepisce la direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. *Corporate Sustainability Reporting Directive* - CSRD), che ha profondamente modificato e completato un contesto del tutto carente in tema di legislazione sulla dichiarazione di informazioni non finanziarie.

Il decreto apre anche nuove prospettive per molte aziende in termini di semplificazione nella redazione dei bilanci.

In particolare, **l'articolo 16 del decreto** dispone l'innalzamento delle soglie dimensionali che determinano la possibilità per le imprese di redigere il bilancio in forma abbreviata o micro, nonché l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Questi cambiamenti sono il risultato dell'attuazione della direttiva delegata 2023/2775/UE del 17 ottobre 2023, che ha modificato l'art. 3 della direttiva 2013/34/UE, ridefinendo i criteri di classificazione dimensionale delle imprese e dei gruppi.

Per quanto riguarda il bilancio abbreviato, l'articolo 2435-bis, comma 1, del Codice civile viene modificato, innalzando le soglie per la sua redazione (art. 16, comma 1, lett. a)).

Le società non quotate potranno ora optare per questa forma semplificata se non superano 2 dei seguenti limiti:

- **un totale dell'attivo dello Stato patrimoniale di 5,5 milioni di euro** (in precedenza 4,4 milioni di euro),
- **ricavi delle vendite e delle prestazioni per 11 milioni di euro** (in precedenza 8,8 milioni di euro) e
- una media di 50 dipendenti durante l'esercizio.

Analogamente, l'art. 2435-ter, comma 1, del Codice civile, che definisce i criteri per le microimprese, subisce un aggiornamento (art. 16, comma 1, lett. b)).

Le soglie per questa categoria vengono elevate:

- **a 220.000 euro per il totale dell'attivo** (in precedenza 175.000 euro),
- **a 440.000 euro per i ricavi** (in precedenza 350.000 euro),
- mantenendo invariato il limite di 5 dipendenti.

Per quanto concerne il bilancio consolidato, l'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 127/1991 viene modificato, dall'articolo 16, comma 2, esonerando dall'obbligo di redazione le imprese controllanti che, insieme alle controllate, non superano su base consolidata 2 dei seguenti parametri:

- **totale degli attivi di 25 milioni di euro** (in precedenza 20 milioni di euro),
- **ricavi totali di 50 milioni di euro** (in precedenza 40 milioni di euro), e
- una media di 250 dipendenti.

È importante notare che, mentre le soglie relative all'attivo e ai ricavi sono state aumentate del 25%, il limite relativo al numero dei dipendenti è rimasto invariato per tutte le categorie.

Questa scelta riflette la volontà del legislatore di bilanciare l'esigenza di semplificazione con la necessità di mantenere un adeguato livello di trasparenza e controllo, soprattutto per le imprese con un impatto occupazionale significativo.

Per comprendere meglio l'effetto pratico di queste modifiche, Sabatino Pizzano, su Sistema Ratio, porta due esempi.

Un'azienda manifatturiera con un fatturato di 10 milioni di euro, un attivo di 5 milioni e 45 dipendenti, che prima era obbligata a redigere un bilancio "completo", potrà ora optare per il bilancio abbreviato, semplificando notevolmente il proprio processo di rendicontazione.

Similmente, una piccola impresa artigiana con ricavi di 400.000 euro, un attivo di 200.000 euro e 4 dipendenti, precedentemente esclusa dal regime delle microimprese, potrà ora beneficiare di questa classificazione e delle relative semplificazioni.

È, infine, fondamentale sottolineare che, nonostante il D.Lgs. 125/2024 entri in vigore il prossimo 25 settembre, non è stata specificata una norma di decorrenza per l'incremento delle soglie.

Basandosi su quanto disposto all'articolo 2, comma 1, della direttiva europea 2023/2775/UE, si può presumere che queste disposizioni **si applicheranno agli esercizi contabili che iniziano il 1° gennaio 2024 o in data successiva.**

LINK:

[Per consultare gli articoli del Codice civile citati aggiornati con le modifiche apportate da ultimo dal D.Lgs. n. 125/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 127/1991, cliccare QUI.](#)

## **2. D.M. N. 127/2024 - RIFIUTI DA COSTRUZIONE - Cessazione della qualifica di "rifiuto" - Nuove regole dal prossimo 26 settembre**

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 11 settembre 2024, il **Decreto 28 giugno 2024, n. 127**, recante "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*".

Il regolamento, che si compone di **9 articoli e 3 allegati**, stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i **rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione** e gli altri rifiuti inerti di origine minerale **cessano di essere qualificati come rifiuti** a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In particolare, si legge alla fine del comma 1, dell'articolo 1, che "*in via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva*".

Il regolamento – in **vigore dal prossimo 26 settembre** – abrogherà, sostituendolo, il D.M. 27 settembre 2022, n. 152.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, **i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione** e gli altri rifiuti inerti di origine minerale **cessano di essere qualificati come rifiuti** e sono **qualificati come aggregato recuperato** se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero:

- è **conforme** ai criteri di cui all'Allegato 1;
- è **utilizzabile** esclusivamente per gli **scopi specifici** elencati nell'Allegato 2.

Il produttore del rifiuto destinato alla **produzione di aggregato recuperato**, secondo quanto stabilito dall'art. 5, è **responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti** e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Inoltre, è tenuto ad attestare il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto mediante **dichiarazione di conformità**, da redigere utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3.

Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, secondo **il modello allegato, redatta per ciascun lotto** di aggregato recuperato prodotto, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto che deve essere **inviata** all'autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

Inoltre, il **produttore** di aggregato recuperato deve **conservare presso l'impianto di produzione** o presso la propria sede legale:

- **copia della dichiarazione**, anche in formato elettronico, a disposizione delle autorità di controllo in caso di richiesta,
- **per cinque anni, un campione di aggregato recuperato** prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 932-1.

Inoltre, il regolamento prevede che le **disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4** (relative alla conservazione del campione), non si applicano alle imprese:

- **registrate Emas**, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
- in possesso della **certificazione ambientale UNI EN ISO 14001**.

Ai fini dell'adeguamento ai criteri previsti dal regolamento, il provvedimento stabilisce che il produttore dell'aggregato recuperato, **entro centottanta giorni dall'entrata in vigore** dello stesso, deve presentare all'autorità competente:

- un **aggiornamento della comunicazione** effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o
- un'istanza di **aggiornamento dell'autorizzazione** "Unica" o "AIA" già concessa.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

### **3. D.LGS. N. 129/2024 - CRIPTO-ATTIVITA' - Pubblicato il decreto che recepisce la normativa europea - Nuove regole in vigore dal 14 settembre 2024 - Individuate le autorità di vigilanza**

Con l'aumento dell'interesse e delle transazioni, anche il legislatore italiano ha provveduto ad adeguare il quadro normativo e garantire la protezione degli investitori, stabilendo **regole precise per gli operatori che gestiscono crypto-attività**.

Il passo più recente in questa direzione è rappresentato dall'introduzione di nuove misure di controllo e vigilanza, in linea con le disposizioni europee.

**A partire dal 14 settembre 2024**, CONSOB e Banca d'Italia assumeranno un ruolo di vigilanza sugli operatori di crypto-attività in Italia.

Questo processo è stato formalizzato con il **Decreto Legislativo 5 settembre 2024, n. 129**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, riguardante **l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (c.d. MICAR - *Markets In Crypto Asset Regulation*), relative ai **mercati delle crypto-**

**attività** e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

Il decreto legislativo italiano - composto di 48 articoli - è stato redatto per dare attuazione alla Legge del 21 febbraio 2024, n. 15 (*Legge di delegazione europea 2022-2023*), che **delega al Governo il compito di recepire le direttive europee** e attuare altri atti dell'Unione europea. In particolare, si fa riferimento all'articolo 19 della suddetta legge delega, che stabilisce principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114, assicurando che le norme italiane si conformino efficacemente ai requisiti europei in materia di mercati delle cripto-attività.

La Commissione nazionale per le società e la borsa (**CONSOB**) e la **Banca d'Italia** sono le autorità competenti, ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114, degli atti delegati e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento.

Per adempiere ai compiti previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento nonché dal nuovo decreto e dalle relative disposizioni attuative, la **Banca d'Italia e la CONSOB**, secondo le rispettive competenze, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, nonché dei poteri di vigilanza e di indagine previsti dal presente decreto.

Restano fermi i compiti e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia in materia di **sorveglianza sul sistema dei pagamenti**.

Ai fini dell'esercizio del potere di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) 2023/1114, la CONSOB e la Banca d'Italia secondo le rispettive competenze possono alternativamente:

- provvedere a **rendere pubbliche le informazioni** direttamente;
- esigerne la **comunicazione al pubblico**, secondo le modalità da esse stabilite.

La Banca d'Italia esercita i poteri di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114 sui token di moneta elettronica.

Inoltre la CONSOB e la Banca d'Italia esercitano i poteri di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114, sentita l'altra autorità, sui token collegati ad attività e sulle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica.

Secondo quanto previsto dal Decreto **la Banca d'Italia e la Consob** cooperano ed esercitano i poteri loro attribuiti dal presente decreto in armonia con le disposizioni dell'Unione europea.

La **CONSOB** è il punto di contatto per la **cooperazione amministrativa transfrontaliera** con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima.

La **Banca d'Italia**, invece, è il punto di contatto per la **cooperazione amministrativa** transfrontaliera con l'Autorità bancaria europea (ABE) e le autorità competenti degli altri Stati membri e interessa la CONSOB per gli aspetti di competenza di quest'ultima.

La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla **negoiazione di token** collegati ad attività da parte degli emittenti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

Inoltre la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, **revoca l'autorizzazione** quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1114.

Chiunque fornisca servizi di cripto-attività senza rispettare le nuove regole potrà essere soggetto a pene che vanno dalla reclusione al pagamento di una multa che può variare da 2.066 a 10.329 euro.

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 129/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del Regolamento \(UE\) 2023/1114, cliccare QUI.](#)

#### **4. D.L. N. 131/2024 - DECRETO "SALVA INFRAZIONI" – Attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea - Novità in materia di concessioni demaniali**

Approvato dal Consiglio dei ministri del 4 settembre scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2024, il **Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131**, recante "**Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**".

Il decreto-legge - come si legge nel comunicato del Governo - consentirà di agevolare la chiusura di 16 casi di infrazione e di un caso EU Pilot.

In almeno 6 casi, le norme introdotte sono in grado di condurre all'immediata archiviazione, nel rispetto dei tempi tecnici della Commissione europea; in altri 11 casi, le norme adottate dal Governo costituiscono una premessa essenziale per giungere in tempi rapidi all'archiviazione.

Complessivamente, pertanto, il provvedimento permetterà all'Italia una significativa riduzione del numero di procedure d'infrazione pendenti che consentirà di raggiungere il numero minimo storico di procedure pendenti e allinearsi alla media europea.

##### **Tra le materie coinvolte figurano:**

- le concessioni demaniali marittime e lacuali per finalità turistico-ricreative;
- il trattamento previdenziale dei magistrati onorari;
- i diritti procedurali in ambito penale, come il diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi durante la detenzione;
- il sistema sanzionatorio in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi;
- il miglioramento della qualità dell'aria.
- Tra le procedure interessate dal decreto rivestono particolare rilevanza le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (n. 2020/4118).

All'articolo 1, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive - Procedura di infrazione n. 2020/4118*" vengono disposte modifiche alla legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). In particolare viene [modificato l'articolo 3 sostituito integralmente l'articolo 4](#).

##### **I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono:**

- l'estensione della validità delle attuali concessioni fino al 30 settembre 2027,
- l'obbligo di avviare le gare entro il 30 giugno 2027,
- la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati,
- l'assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare,
- l'indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all'equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni.

Tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche l'essere stato titolare, nei cinque anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Per espressa previsione, si dispone che il valore degli investimenti non ammortizzati e necessario per garantire un'equa remunerazione è **determinato tramite perizia asseverata**, rilasciata da un professionista nominato dall'ente concedente tra cinque candidati indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, prima della pubblicazione del bando di gara.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

#### **5. D.LGS. N. 132/2024 - Pubblicato il regolamento relativo al rilascio della "Patente a crediti" le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024, il **decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132**, recante "**Regolamento relativo**

***all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili***.

Il regolamento - **in vigore dal 1° ottobre 2024** - detta le modalità di presentazione, attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, delle domande per il conseguimento della patente per le imprese e per i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Ricordiamo che dal 1° ottobre 2024 (salvo proroghe!!), **entra in vigore l'obbligo della "patente a crediti" per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri**.

Lo prevede l'articolo 29 (rubricato "*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare*"), del D.L. n. 19/2024 (c.d. "*Decreto PNRR*"), convertito dalla L. n. 56/2024, il quale al comma 19, al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha apportato modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sostituendo l'articolo 27, che è ora rubricato "*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*".

Tale articolo stabilisce che, **a decorrere dal 1° ottobre 2024**, saranno tenuti al possesso della "patente" **le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili**, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Si tratta di una condizione imprescindibile per coloro che effettuano qualsiasi tipologia di lavorazione, e non soltanto per le lavorazioni rientranti nel settore edile.

In pratica, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/2008.

Non sono obbligati al possesso della patente a punti:

- coloro che effettuano **mere forniture o prestazioni di natura intellettuale**;
- le imprese in possesso dell'attestazione di **qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III**.

Ricordiamo che le Società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANC), accertano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti (autocertificati):

- a) **iscrizione al Registro delle imprese** presso la Camera di commercio di competenza;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli **obblighi formativi** previsti dal presente decreto;
- c) possesso del **documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità**;
- d) possesso del **documento di valutazione dei rischi (DVR)**, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso del **documento unico di regolarità fiscale (DURF)**, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta **designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente **il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine** e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana (art. 1, comma 5).

I soggetti obbligati dovranno informare della presentazione della domanda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale **entro cinque giorni dal deposito** (art. 1, comma 6).

Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 30 crediti. Tale punteggio può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi (art. 4).

I **criteri di attribuzione di ulteriori crediti** sono specificati all'articolo 5 del decreto.

Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al D.Lgs. n. 81/2008, il predetto incremento viene sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 dello stesso D.Lgs.n. 81/2008.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato Allegato I-bis, l'incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 6).

All'articolo 7 de decreto vengono precisate le **modalità di recupero dei crediti decurtati**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 132/2024, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della L. n. 56/2024, di conversione del D.L. n. 19/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare delle slide di approfondimento, cliccare QUI.](#)

## **6. D.M. N. 133/2024 - Nuovo Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da diporto in vigore dal prossimo 21 ottobre**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2024 – Supplemento Ordinario n. 35, il **decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 settembre 2024, n. 133**, recante **"Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto"**.

Il decreto – **in vigore dal 21 ottobre 2024** – apporta modifiche alla disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie indicate all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229.

### **Di seguito le principali novità introdotte dal nuovo regolamento**

**Patentino Nautico.** Rilasciato dai 16 anni di età, per la navigazione diurna entro 6 miglia dalla costa, con unità fino a 12 metri (*per i minori il patentino è limitato a 10 metri*), può essere conseguito a seguito della frequenza obbligatoria di un corso formativo presso le scuole nautiche, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, e al superamento di una prova a quiz finale.

**Patenti nautiche.** Il prescritto certificato medico, oggi estremamente difficoltoso da ottenere, può essere rilasciato direttamente presso le scuole nautiche. Riveduti quei requisiti fisici eccessivamente penalizzanti.

**Dotazioni di sicurezza.** Prevista una sola tabella per l'uso privato e una sola tabella per le unità a noleggio.

Le unità che navigano oltre 12 miglia dalla costa, ma entro il limite dell'area SAR nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione possono avere la **zattera costiera** in luogo di quella oceanica.

La zattera costiera per navigazione entro 12 miglia può essere sostituita da un battello pneumatico con marcatura CE, se pronto all'uso e munito di dispositivo di risalita a bordo e kit di sopravvivenza.

Sono previste due sole configurazioni del pacchetto razzi di segnalazione, a fronte delle cinque di oggi.

Per le dotazioni di sicurezza sono introdotte le raccomandazioni del fabbricante.

**Piccola nautica.** Il regolamento presta particolare attenzione alla **piccola nautica**, prevedendo specifiche aree portuali per l'ormeggio di unità fino a 6 metri e facilitando l'accesso agli scivoli pubblici per la messa in acqua.

Al fine di sostenere la piccola nautica, nell'ambito della disciplina delle aree portuali sono **individuati specifici spazi destinati all'ormeggio**, anche a secco, delle unità fino a 6 metri, nonché gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unità e la sosta dei relativi carrelli.

Nell'istituire i **campi boa** e i **campi di ormeggio attrezzati**, i gestori delle aree marine protette tengono in dovuta considerazione le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime.

Ai fini della sicurezza, previste le istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione senza obbligo di patente nautica, anche in lingua inglese.

**Unità Pneumatiche.** Le unità con carena rigida sono esentate dall'obbligo della zattera autogonfiabile per navigazioni entro 12 miglia dalla costa.

Tra le **nuove attività commerciali** regolamentate, troviamo i servizi di "assistenza e traino" per imbarcazioni da diporto e la navigazione con i droni.

**Grande nautica.** Il regolamento introduce semplificazioni anche per la **grande nautica**, facilitando l'iscrizione di unità estere e migliorando la **gestione delle navi da diporto e dei superyacht** iscritti al **Registro internazionale italiano**.

È ora possibile richiedere la **licenza di navigazione per i superyacht**, con semplificazioni nelle procedure di imbarco e sbarco dell'equipaggio.

L'iscrizione può essere chiesta anche dall'utilizzatore in leasing, è sufficiente il titolo di proprietà o l'estratto del Registro navi in Costruzione o l'attestazione dell'avvio della cancellazione da altro registro UE, insieme al certificato di stazza anche provvisorio.

Per la nave può essere richiesta la licenza di navigazione, invece dell'atto di nazionalità, e può essere abilitata alla navigazione con licenza provvisoria, con validità di sei mesi.

Previsto **un solo libro unico di bordo**, rilasciato dal Compartimento marittimo di iscrizione; possibile sostituire il Ruolo equipaggio con il Ruolino equipaggio; semplificato l'imbarco e lo sbarco di un membro dell'equipaggio in un porto estero privo di autorità consolare, prevedendo che l'arruolamento o lo sbarco siano annotati al rientro del marittimo in Italia.

Il regolamento di sicurezza dei Superyacht sarà modificato con decreto Ministro delle infrastrutture e trasporti, che prevederà standard alternativi, deroghe ed equivalenze alle convenzioni internazionali.

**Italian Passenger Yacht Code** - Viene istituito lo speciale standard delle unità da diporto che trasportano fino a 36 passeggeri, da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture, che prevederà standard alternativi, deroghe ed equivalenze alle convenzioni internazionali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

## **7. CAMERE DI COMMERCIO - Restituite le somme derivanti dai risparmi di spesa illegittimamente versate al bilancio dello Stato - Rimborsato l'anno 2018**

Dopo il rimborso complessivo di euro 32.901.982,98, per l'anno 2017, disposto con il decreto del 9 giugno 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2023) per le 57 Camere di commercio elencate nel Prospetto 1 allegato al decreto, è arrivato - con il **decreto 11 giugno 2024**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 20 settembre 2024 - anche il **rimborso per l'anno 2018 di complessivi 33.012.506,16 euro per le 55 Camere di Commercio elencate nel Prospetto 1 allegato al decreto**.

Il relativo onere grava sul capitolo 1228 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'anno finanziario 2024.

Ricordiamo che tali rimborsi sono dovuti a seguito della [sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022](#) (depositata il 14 ottobre 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie speciale, n. 42 del 19 ottobre 2022), con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di quattro disposizioni normative (art. 61, D.L. n. 112/2008; art. 6, D.L. n. 78/2010; art. 8, D.L. n. 95/2012 e art. 50, D.L. n. 66/2014), nella parte in cui esse prevedevano, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio **dal 1°**

**gennaio 2017 al 31 dicembre 2019**, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste fossero versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 210/2022, ha ritenuto irragionevole l'applicazione alle Camere di commercio delle disposizioni sull'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa, a fronte della loro particolare autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa dei medesimi.

Sebbene in contesti di grave crisi economica si possa ritenere appropriata la scelta legislativa di imporre regole di contenimento della spesa, non altrettanto può dirsi per l'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi così ottenuti, vanificando lo sforzo sostenuto dalle Camere di commercio nel conseguire quei risparmi.

La Corte ha osservato che, a decorrere dall'anno 2017, l'entità del diritto camerale che le imprese corrispondono alle Camere di commercio è stata oggetto di riduzione da parte del legislatore in maniera crescente fino ad arrivare al cinquanta per cento. Tale riduzione, in aggiunta all'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle norme di contenimento, ha inciso in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio **rendendo, dal 2017 e fino al 2019, i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale.**

ATTENZIONE: Ai due rimborsi relativi agli anni 2017 e 2018, **dovrà ora seguire anche il rimborso per l'anno 2019.**

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale 11 giugno 2024 con l'allegato Prospetto 1, cliccare QUI.](#)

## **8. PIANO TRANSIZIONE 5.0 - Dal 12 settembre al via la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione**

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, il [decreto direttoriale 11 settembre 2024](#), che dispone l'apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione nell'ambito del Piano Transizione 5.0.

**Le comunicazioni potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 12 settembre 2024**, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell'ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.

L'[articolo 38 del D.L. n. 19/2024, convertito dalla L. n. 56/2024](#), ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d'imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva.

Con il successivo [decreto interministeriale del 24 luglio 2024](#) sono individuate le modalità attuative del nuovo credito d'imposta, con particolare riferimento alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all'agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.

Con il [decreto direttoriale 6 agosto 2024](#) è stata disposta l'apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta "Transizione 5.0" e delle comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, di cui all'articolo 12, comma 6, del citato decreto 24 luglio 2024, sono stati ora individuati con il citato **decreto direttoriale del' 11 settembre 2024: dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2024.**

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale 11 settembre 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla sezione dedicata del sito del Ministero delle imprese e del made in Italy e per consultare tutta la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

## **9. PARCO AGRISOLARE MEZZOGIORNO - Domande entro il prossimo 14 ottobre**

A partire **dalle ore 12:00 del 16 settembre 2024 fino alle ore 12:00 del 14 ottobre 2024** sarà possibile presentare le istanze per il **terzo bando "Agrisolare"** esclusivamente tramite il Portale "AGRISOLARE" disponibile nell'Area Clienti del sito del GSE.

Il 19 agosto 2024 è stato pubblicato un nuovo Avviso in base al **decreto del 17 aprile 2024, n. 176845**, emesso dal Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, riguardante il **Parco Agrisolare**.

Questo Avviso concerne il **finanziamento per l'installazione di impianti fotovoltaici** su coperture di fabbricati strumentali all'attività agricola e zootecnica, finanziati tramite ulteriori risorse allocate alla misura PNRR M2C1 I 2.2 "Parco Agrisolare", a seguito di una rimodulazione del PNRR.

Il totale delle risorse disponibili è di **250 milioni di euro, destinati esclusivamente** a progetti di produzione agricola primaria nelle **regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.

Con il [decreto del 17 aprile 2024](#) il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dà attuazione alla misura "Parco Agrisolare", Missione 2, componente 1, investimento 2.2, del PNRR, Oltre alla realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:

- rimozione e smaltimento dell'amianto (o dell'eternit) dai tetti;
- realizzazione dell'isolamento termico dei tetti;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria).

La spesa massima ammissibile complessiva per Beneficiario non può superare l'importo di **2.330.000 euro**.

Le **richieste di agevolazione del Parco Agrisolare, terzo bando**, devono essere presentate esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal GSE, prima dell'avvio dei lavori del progetto.

Se è stata inoltrata una richiesta di finanziamento secondo le condizioni dell'[Avviso del 21 luglio 2023](#), che si trova ancora in fase di valutazione al momento dell'apertura del bando di cui all'[Avviso del 19 agosto 2024](#), e si desidera presentare una nuova domanda per lo stesso progetto in base a tale ultimo bando, la precedente richiesta del 21 luglio 2023 sarà considerata non più valida e solo la nuova domanda inoltrata sarà presa in considerazione.

Inoltre, per essere ammissibile, la nuova istanza non deve essere presentata se i lavori per l'impianto fotovoltaico sono già in corso.

LINK:

[Per consultare il testo del terzo Avviso, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero dell'agricoltura, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito GSE e procedere all'inoltro della domanda, cliccare QUI.](#)

## **10. TAX CREDIT LIBRERIE - ANNO 2024 - Invio delle domande dal 16 settembre al 31 ottobre 2024**

Con un [avviso](#) pubblicato sul sito della Direzione Generale Biblioteche e diritti di autore, è stato reso noto che sarà possibile presentare la domanda per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al **decreto interministeriale repertorio n. 215 del 24 aprile 2018**, riferita all'anno 2023, **dalle ore 12:00 del 16 settembre 2024 fino al 31 ottobre 2024 alle ore 12:00.**

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite il [portale dedicato](#).

Ricordiamo che, possono presentare domanda - per le spese sostenute durante l'anno 2023 - gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, con codice ATECO principale:

- 47.61 - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
- 47.79.1 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

Quest'anno la **dotazione finanziaria ammonta a euro 8.250.000**, in quanto l'articolo 1, comma 351, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha disposto l'incremento di 10 milioni di euro solo per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

La misura concessa annualmente a ciascun esercente è al massimo pari a:

- **20.000,00 euro**, per gli esercenti di librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (c.d. librerie indipendenti);
- **10.000,00 euro** per gli altri esercenti.

La Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore comunica, inoltre:

- a) che anche per l'anno in corso nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, grande);
- b) che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l'accesso al portale nell'anno precedente, **devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.**

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la GUIDA alla compilazione della domanda, cliccare QUI.](#)

## **11. AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI - In arrivo 25 milioni di euro per il rinnovo del parco veicolare in senso eco sostenibile - In attesa del decreto attuativo**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, il **decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2024**, recante "*Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti*".

Il decreto reca disposizioni che disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie - nel limite complessivo di spesa **pari a 25 milioni di euro** - destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, **con riferimento all'annualità 2024.**

Le risorse disponibili sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle **imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano**, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di **autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti**.

Ad ogni tipologia degli investimenti effettuati sono destinati gli importi specificati all'articolo 2 del decreto e precisamente:

- a) **2,5 milioni di euro** per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di **automezzi commerciali nuovi di fabbrica**, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric);
- b) **15 milioni di euro** per la radiazione per **rottamazione di automezzi commerciali**, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, nonché Euro 6 E;
- c) **7,5 milioni di euro di euro** per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di **rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario**.

In relazione agli investimenti di cui sopra, il contributo concesso è determinato con i criteri e gli importi stabiliti all'articolo 5 del decreto.

Soggetto gestore è la società **Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - Società per azioni**.

Ai fini della richiesta di contributo, le imprese dovranno allegare al modulo di richiesta del contributo, firmato digitalmente:

- copia del contratto di acquisizione dei veicoli e
- copia del documento di identità del richiedente.

In mancanza del contratto di acquisizione, è possibile allegare all'istanza copia del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa.

Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici e le modalità di presentazione delle domande.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

## **12. AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI - 5 milioni di euro per la formazione professionale per l'annualità 2024 - Domande dal 10 dicembre 2024 al 23 gennaio 2025**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, il decreto del **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2024**, recante "**Modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2024**".

Le risorse da destinare all'agevolazione per **nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto** ammontano complessivamente ad **euro 5 milioni per l'annualità 2024**.

I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle attività di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono, altresì, beneficiare della presente misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei dirigenti loro

dipendenti nelle materie disciplinate dal presente decreto. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Non sono concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modificazioni.

Ai fini del finanziamento, l'attività formativa **deve essere avviata a partire dal 27 febbraio 2025 e deve avere termine entro il 1° agosto 2025.**

Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purchè successivi alla data del 13 settembre 2024 (da di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto).

Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli sono svolti dal **soggetto gestore Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a.**

1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

- a) **le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia**, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- b) **le strutture societarie/forme associate** regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto albo.

Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo.

Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, **tramite Posta elettronica certificata**, alla società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. all'indirizzo PEC [ram.formazione2025@pec.it](mailto:ram.formazione2025@pec.it) **a partire dalla data del 10 dicembre 2024 ed entro il successivo termine perentorio della data del 23 gennaio 2025**, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa.

Le specifiche modalità di presentazione e il modello dell'istanza saranno pubblicati sul sito della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione.

Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:

- a) **euro 15.000 per le microimprese** (che occupano meno di dieci unità);
- b) **euro 50.000 per le piccole imprese** (che occupano meno di cinquanta unità);
- c) euro 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di duecentocinquanta unità);
- d) **euro 150.000 per le grandi imprese** (che occupano un numero pari o superiore a duecentocinquanta unità) (art. 3, comma 5).

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 6 agosto 2024, cliccare QUI.](#)

### **13. BREVETTI+, DISEGNI+ E MARCHI+ - Stanziati nuovi fondi per il 2024 - Fissate le date per la presentazione delle domande**

1) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 2 settembre 2024, il **decreto del Direttore Generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del 31 luglio 2024**, con cui il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la programmazione dei bandi relativi alle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+.

In particolare, gli importi delle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2024 ammontano complessivamente a 32 milioni di euro, di cui:

- **20 milioni per Brevetti+,**

- **10 milioni di euro per Disegni+ e**
- **2 milioni di euro per Marchi+.**

2) Successivamente, il Ministero delle imprese e del made in Italy, con un [comunicato del 13 settembre 2024](#), ha reso operative, per l'annualità 2024, le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ finalizzate alla concessione delle agevolazioni per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale delle micro, piccole e medie imprese.

Le modalità e termini di apertura dello sportello per la concessione della misura agevolativa sono stati dettati con tre distinti decreti direttoriali del 6 agosto 2024.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal:

- **29 ottobre 2024 per Brevetti+,**
- **12 novembre 2024 per Disegni+,**
- **26 novembre 2024 per Marchi+.**

La misura Brevetti+ intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l'accrescimento della competitività delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione di incentivi per l'acquisto di servizi specialistici connessi alla valorizzazione economica dei brevetti.

La misura sarà gestita da Invitalia che svolgerà l'istruttoria per l'ammissione alle agevolazioni.

La misura Disegni+ ha come obiettivo la valorizzazione dei disegni e dei modelli delle PMI attraverso la concessione di agevolazioni in conto capitale.

La misura Marchi+ intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

Le misure Disegni+ e Marchi+ saranno gestite da Unioncamere che, per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, svolgerà l'istruttoria per l'ammissione alle agevolazioni.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del decreto direttoriale 31 luglio 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla misura Brevetti + e consultare il relativo decreto direttoriale del 6 agosto 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla misura Disegni + e consultare il relativo decreto direttoriale del 6 agosto 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla misura Marchi + e consultare il relativo decreto direttoriale del 6 agosto 2024, cliccare QUI.](#)

## **14. IMPRESE TESSILI E DELLA MODA - 15 milioni di euro per la transizione verde e digitale**

Il 12 settembre scorso è stato pubblicato, sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy il [decreto 8 agosto 2024](#), che detta le regole per le **Misure per la transizione verde e digitale nella moda**.

In particolare, il decreto - emanato in attuazione di quanto previsto all'articolo 11, comma 2, della legge n. 206/2023 - individua le imprese beneficiarie e definisce le modalità di attuazione dell'intervento volto a sostenere, sull'intero territorio nazionale, **la realizzazione di investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale delle imprese operanti nel settore del tessile, della moda e degli accessori**.

All'attuazione della misura sono destinate le risorse pari:

- a euro 5.000.000,00 per l'anno 2023,
- a euro 10.000.000,00 per l'anno 2024.

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese, operanti sull'intero territorio nazionale, che alla data di presentazione della domanda:

- a) operano nel settore del tessile, della moda e degli accessori; ai fini del presente decreto rientrano nel predetto settore le imprese che svolgono almeno una delle attività indicate nell'allegato n. 1. A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 esercitato dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio;
- b) risultano qualificabili come PMI;
- c) regolarmente iscritte nel Registro delle imprese presso la camera di Commercio di competenza (art. 4).

Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente decreto le imprese che intendono intraprendere percorsi di sviluppo volti a favorire la transizione ecologica e digitale del processo produttivo o dei prodotti o servizi offerti (art. 5).

**L'agevolazione è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto**, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di euro 60.000,00.

Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie ai sensi del regolamento *de minimis* (regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023) e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche *de minimis*, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento (art. 6).

**Soggetto gestore** è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.

Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, **esclusivamente per via elettronica** utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore.

I termini iniziale e finale per la presentazione delle predette domande di agevolazione dovranno essere individuati con successivo provvedimento del Ministero, con il quale saranno, altresì, fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento di cui al presente decreto.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del D.M. 8 agosto 2024, cliccare QUI.](#)

## **15. PMI - Al via la "Nuova Sabatini Capitalizzazione" - Domande dal prossimo 1° ottobre**

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con un comunicato del 18 settembre 2024, ha reso noto che con apposita **circolare direttoriale n. 1115 del 22 luglio 2024**, ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso e l'erogazione dei contributi riguardanti la "*Nuova Sabatini Capitalizzazione*".

Il provvedimento fa seguito all'entrata in vigore, lo scorso 20 aprile, del decreto interministeriale firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo **Urso**, e dal ministro dell'Economia e delle Finanze, recante il Regolamento dell'intervento.

La misura, che ha l'obiettivo di sostenere i processi di capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, prevede la concessione di un contributo maggiorato a fronte di **investimenti** in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali.

Il provvedimento ha una dotazione finanziaria di **80 milioni** di euro.

L'ammontare delle agevolazioni è rapportato agli interessi calcolati su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del:

- 5 % per le micro e piccole imprese

- 3,575 %, per le medie imprese.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate da parte delle PMI a partire **dal 1° ottobre 2024**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della circolare n. 1115/2024, cliccare QUI.](#)

## **16. CONTRIBUTI INPS AGRICOLI PRIMO TRIMESTRE 2024 - Proroga al 16 dicembre per le zone alluvionate**

L'INPS con il **messaggio n. 3013 del 12 settembre 2024**, annuncia la **proroga** per il pagamento della **contribuzione** per i datori di lavoro agricoli che operano in determinate zone svantaggiate, in **scadenza il 16 settembre 2024, al prossimo 16 dicembre 2024**.

Il nuovo termine per effettuare il versamento relativo al **primo trimestre 2024** è, dunque, quello del prossimo **16 dicembre**.

Il motivo del provvedimento è da ricercare negli **avvisi di pagamento** emessi dall'INPS negli ultimi giorni, i quali non hanno tenuto conto delle **riduzioni** spettanti ai beneficiari.

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (c.d. "*Decreto Agricoltura*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ha, infatti, previsto per il 2024 una **riduzione del 68 per cento** sulla contribuzione dovuta per i propri dipendenti in favore dei **datori di lavoro agricoli** che operano nelle **zone svantaggiate**, elencate nell'**allegato 1** al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Si tratta dei datori di lavoro agricolo che svolgono l'attività nei **territori alluvionati dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana in seguito agli eventi del 2023**.

I datori di lavoro interessati non devono presentare alcuna istanza per avvalersi della predetta facoltà e riceveranno una apposita comunicazione attraverso il servizio "Comunicazione Bidirezionale", all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente".

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 3013/2024, cliccare QUI.](#)

## **17. SETTORE ORTOFRUTTICOLO - Prorogati al prossimo 20 ottobre i termini di presentazione delle domande di approvazione dei programmi operativi 2024**

Per l'anno 2024, il **termine del 30 settembre** di cui all'articolo 16, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, n. 525633, relativo alla presentazione della domanda di approvazione dei **nuovi programmi operativi poliennali** e alla presentazione della domanda di modifica dei programmi operativi in corso, è **prorogato al 20 ottobre 2024**.

Per l'anno 2024, il **termine del 30 settembre** di cui all'articolo 16, commi 1 e 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, per la **presentazione della domanda di modifica dei programmi operativi in corso**, è anch'esso **prorogato al 20 ottobre 2024**.

In ogni caso, il termine per l'inserimento delle domande nel sistema operativo secondo la procedura di cui all'articolo 26 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, n. 525633, è **prorogato al 15 novembre 2024**.

Le Regioni assumono le determinazioni di competenza entro il 20 gennaio 2025.

Lo ha stabilito il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con il **decreto ministeriale 12 settembre 2024, n. 439661**, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 16 settembre scorso.

Ricordiamo che sia con il [D.M. del 27 settembre 2023, n. 525633](#) che con il [D.M. 30 settembre 2020, n. 9194017](#) sono state dettate le disposizioni nazionali in materia di **riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni**, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP).

All'articolo 16 di entrambi i decreti si stabiliva che la **domanda per l'approvazione del programma operativo poliennale**, doveva essere presentata alla Regione ove l'OP o la AOP risulta riconosciuta, **entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma stesso**, completa degli allegati tecnici.

Entro il successivo 31 ottobre la domanda doveva essere anche inserita nel sistema informativo SIAN.

La **domanda di modifica dei programmi operativi** relativamente agli anni successivi doveva essere presentata alla Regione competente **entro il 30 settembre di ciascun anno** completa degli allegati tecnici che evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni.

Entro il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo SIAN.

#### **Ora, con il decreto del 12 settembre 2024:**

- la domanda di approvazione dei nuovi programmi operativi poliennali e la presentazione della domanda di modifica dei programmi operativi in corso, **dovranno essere presentate entro il 20 ottobre 2024**; mentre
- il termine per l'inserimento delle domande nel sistema operativo viene **prorogato al 15 novembre 2024**.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 12 settembre 2024, n. 439661, cliccare QUI.](#)

### **18. AGEA - Pagamento degli anticipi PAC 2024 a partire dal 16 prossimo ottobre**

Con la **circolare n. 68775 del 16 settembre 2024**, AGEA disciplina il **pagamento degli anticipi PAC** erogabili dagli Organismi pagatori, **a partire dal 16 ottobre 2024 fino al 30 novembre 2024**.

Nella circolare viene ricordato che, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 2, secondo comma, del Reg. (UE) 2021/2116 e dell'art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, **a partire dal 16 ottobre** è consentito agli Stati membri di **versare anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino al 75 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali**.

Successivamente, con i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 2024/2434 e n. 2024/2445, la Commissione europea ha **innalzato le suddette percentuali, fino al 70% per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino all'85 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali**, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 sia agli impegni di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con nota del 5 agosto 2024, Prot. n. 352518, ha demandato ad AGEA l'attivazione delle procedure necessarie per consentire il pagamento degli anticipi da parte degli Organismi pagatori.

Come previsto dal citato Reg. (UE) n. 2024/2434, il limite massimo del pagamento dell'anticipo relativo agli interventi dei pagamenti diretti non può superare il 70%.

Nella circolare viene riportato una tabella riepilogativa che, per ciascun intervento per il quale è possibile erogare l'anticipo, espone gli importi unitari previsti dal PSP (medio, minimo e massimo), l'importo unitario stimato sulla base dei dati comunicati dagli Organismi pagatori e l'importo unitario erogabile in fase di anticipo.

Gli anticipi sono erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare AGEA n. 68775/2024, cliccare QUI.](#)

## **19. FONDO ECCELLENZE GASTRONOMIA AGROALIMENTARE ITALIANO - Riapre lo sportello per la presentazione delle domande dal prossimo 1° ottobre**

Con un comunicato dello scorso 13 settembre, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha reso noto che è stato **pubblicato sul sito del Ministero il primo decreto di concessione delle agevolazioni alle imprese operanti nei settori della ristorazione, pasticceria e gelateria**, che hanno presentato domanda a valere sul "**Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano - Misura giovani diplomati**" attraverso la piattaforma gestita da Invitalia.

Si tratta del decreto direttoriale del 10 settembre 2024, n. 428460.

Considerato che, relativamente alla misura "Giovani diplomati" di cui al decreto **direttoriale 24 gennaio 2024, n. 35986, sono ancora disponibili risorse per un importo residuo pari a 9.310.514,00 euro, al netto degli oneri** per la gestione dell'intervento, sono **riaperti a partire dalle ore 10:00 del 1° ottobre 2024 e fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2024.**

Sono fatte salve le domande di contributo già presentate ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare 24 gennaio 2024, n. 35986, così come modificato dal decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare 4 marzo 2024, n. 106901.

Non è consentita la presentazione di nuove domande di contributo da parte delle imprese che hanno già presentato una regolare domanda di contributo entro le ore 12:00 del 13 maggio 2024, come risultante dall'attestazione di avvenuta presentazione della domanda.

Nelle prossime settimane verrà pubblicato un secondo decreto di concessione a favore di ulteriori imprese beneficiarie per circa 3 milioni di euro.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito di INVITALIA e procedere all'inoltro della domanda, cliccare QUI.](#)

## **20. IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI - Credito d'imposta per l'acquisto della carta per gli anni 2024 e 2025 - Domande dal prossimo 19 novembre**

**Dal 19 novembre 19 dicembre 2024** sarà possibile presentare le domande di ammissione per l'anno 2024 al credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro Operatori della Comunicazione (ROC), parametrato alle spese sostenute nell'anno 2023 **per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.**

**Lo ha reso noto il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con un [comunicato dell' 11 settembre scorso.](#)**

Il Dipartimento informa che, a seguito della decisione favorevole della Commissione europea [C\(2024\) 4652 final del 4 luglio 2024](#), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea in data 14 agosto 2024, è stata adottata la [circolare n. 2 del 10 settembre 2024](#) che disciplina termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto della carta per gli anni 2024 e 2025.

La misura, prevista inizialmente dall'articolo 188 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, per l'anno 2020, è stata prorogata per gli anni 2022 e 2023 [dall'articolo 1](#), commi 378-379, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con riferimento alle spese sostenute, rispettivamente, nell'anno 2021 e 2022.

Successivamente, [l'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) (Legge di bilancio 2024), ha previsto che il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che costituisce limite massimo di spesa.

### **Possono accedere all'agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici aventi i seguenti requisiti:**

- a) la sede legale in uno Stato dell'Unione Europea o nello spazio economico europeo;
- b) la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- c) l'indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO "58 ATTIVITA' EDITORIALI" con le seguenti specificazioni:
  - **58.13 (edizione di quotidiani),**
  - **58.14 (edizione di riviste e periodici);**
- d) l'iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- e) non essere sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.

Le spese ammesse all'agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell'anno 2023 e nell'anno 2024 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell'articolo 4, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 3501, e con l'esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro i seguenti termini:

- **per l'anno 2024, dal 19 novembre al 19 dicembre 2024;**
- **per l'anno 2025, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2025.**

Le domande possono essere presentate dal titolare, dal legale rappresentante dell'impresa o da persona delegata, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale [impresainungiorno.gov.it](https://impresainungiorno.gov.it).

Il credito di imposta è **utilizzabile in compensazione** presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

## **21. D.LGS. N. 103/2024 - Semplificazione degli accertamenti e diffida amministrativa - Nuovi chiarimenti dell'INL - Fornito un elenco delle violazioni oggetto di diffida amministrativa**

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la **nota n. 6774 del 17 settembre 2024**, ha indicato ai propri Uffici territoriali una **lista degli illeciti che possono essere oggetto della nuova diffida** disciplinata dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Al riguardo l'INL era già intervenuto con la **nota prot. n. 1357 del 31 luglio 2024**, con la quale aveva fornito le prime indicazioni operative sull'applicazione del D.Lgs. n. 103/2024 chiarendo diversi contenuti del decreto, fra i quali l'ambito di applicazione, i principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche e, per l'appunto, i limiti di applicabilità della nuova diffida amministrativa che, se seguita da una regolarizzazione delle violazioni accertate, consente di andare esente dal pagamento della relativa sanzione.

Da tale elenco l'INL precisa, in base al dettato normativo, che vanno escluse tutte le **violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore**, ivi comprese le **violazioni di carattere**

**amministrativo** legate al **corretto adempimento di obblighi** inerenti la **tutela della salute, della sicurezza, dell'incolumità pubblica e della sicurezza** sui luoghi di lavoro.

L'INL rappresenta altresì che, anche in relazione alle violazioni indicate, la **nuova diffida amministrativa non potrà trovare applicazione qualora**, nei cinque anni precedenti l'inizio dell'accertamento, il **medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili**, sia ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004: ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. **diffida "ora per allora"**, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione. Inoltre, l'INL ricorda ancora una volta che la disposizione di cui all'**art. 6 del D. Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale** e, pertanto, troverà applicazione anche per le **violazioni commesse prima del 2 agosto** e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

In attesa dell'implementazione del sistema informatico in uso, l'INL ha posto in allegato alla nota in argomento anche il **modello di verbale di diffida amministrativa** relativo alla procedura in questione, da utilizzare per invitare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo **entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione**.

LINK:

[Per consultare il testo della Nota dell'INL n. 6774/2024, cliccare QUI.](#)

## **22. TERZO SETTORE - Individuate le risorse finanziarie per il funzionamento di progetti e attività di interesse generale di rilevanza nazionale - Annualità 2024 - Domande dal prossimo 23 settembre**

In data 8 agosto 2024, è stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione "Pubblicità Legale", il [decreto n. 122 del 19 luglio 2024](#), concernente, per l'anno 2024, l'individuazione degli obiettivi generali delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 73 del Codice medesimo.

In attuazione del citato D.M. n. 122 del 29 luglio 2024, con [decreto del Capo dipartimento n. 189 del 4 settembre 2024](#), è stato adottato l'Avviso n. 2/2024 "Per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Anno 2024".

Il presente Avviso, sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell'atto di indirizzo di cui al citato D.M. n. 122/2024, disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi.

**Le risorse disponibili sono pari a complessivi euro 22.770.000,00**, di cui di cui euro 19.950.000,00 afferenti al fondo ex articolo 72 del D. Lgs. n. 117/2017 e euro 2.820.000,00 afferenti all'articolo 73 del D. Lgs. n. 117/2017, da destinare alle OdV, APS e alle fondazioni del Terzo Settore.

Per queste ultime, il limite massimo di risorse attribuibili ammonta ad euro 19.950.000,00, in quanto le fondazioni non rientrano tra i soggetti beneficiari delle risorse di cui al già citato articolo 73 del D. Lgs. n. 117 del 2017.

Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, **non potrà essere inferiore a euro 250.000,00 né superare l'importo di euro 600.000,00**.

La quota di finanziamento ministeriale **non potrà superare l'80%** del costo totale dell'iniziativa o del progetto approvato, qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da

organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro, **il 50%** del costo totale della proposta approvata, qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore.

Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale devono essere promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel Registro unico del Terzo settore (RUNTS), singole o in partenariato tra loro, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del Codice del Terzo settore.

Per la presentazione delle iniziative o progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la [modulistica](#) allegata al citato Avviso e disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La documentazione suindicata dovrà essere caricata, pena l'esclusione, sull'[apposita piattaforma](#). L'accesso alla piattaforma sarà disponibile a partire dal 23 settembre 2024 e sarà possibile accedervi esclusivamente utilizzando le proprie credenziali SPID.

Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso al finanziamento pubblico, al soggetto istante è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva.

**La compilazione della domanda potrà avvenire dalle ore 12:00 del 23 settembre 2024 sino alle ore 20:00 del 22 ottobre 2024 utilizzando la Piattaforma di cui sopra.**

Il Ministero avverte che il termine per la presentazione della domanda di finanziamento è da considerarsi perentorio.

Segnaliamo che, facendo seguito al decreto 4 settembre 2024, n. 189, con il quale è stato adottato l'Avviso n. 2/2024, il Ministero del Lavoro ha pubblicato le prime FAQ sul citato Avviso n. 2/2024.

Tutte le comunicazioni tra il soggetto richiedente il finanziamento e l'Amministrazione dovranno avvenire esclusivamente mediante l'indirizzo PEC dichiarato nella domanda.

Per ogni comunicazione o richiesta dovrà essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it).

LINK:

[Per consultare la normativa di riferimento, la modulistica e le FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

### **23. IMPRESE SOCIALI - Fissata la soglia minima degli utili netti annui da destinare ai fondi per lo sviluppo**

Il panorama delle **imprese sociali** è stato recentemente ridefinito da importanti cambiamenti normativi. Uno, in particolare, è quello previsto dall'articolo 5 della [legge n. 104 del 4 luglio 2024](#) (in vigore dal 3 agosto 2024), con il quale viene modificato l'articolo 16 del D.Lgs. n. 112/2017, relativo al "*Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali*", fissando così la quota precisa del 3% degli **utili netti** annuali a **fondi per lo sviluppo e la promozione del settore sociale**.

Questo aggiornamento ha eliminato qualsiasi ambiguità, stabilendo che non è più possibile destinare una percentuale inferiore, come era previsto in passato.

Prima dell'entrata in vigore della nuova legge, le imprese sociali avevano, infatti, la possibilità di **destinare fino al 3% degli utili netti a fondi specifici** per il rafforzamento dell'imprenditorialità sociale, ma tale decisione era, in parte, opzionale.

Ora, con le modifiche introdotte, **questa percentuale è divenuta obbligatoria e non può essere inferiore al 3%**.

Un altro cambiamento significativo riguarda i **soggetti destinatari di questi fondi**.

Fino al 2 ottobre 2024, una delle destinazioni principali era la **Fondazione Italia Sociale**, ma la Legge n. 104/2024 ha stabilito, all'articolo 6, la sua **estinzione e liquidazione**.

Pertanto, dal prossimo 2 ottobre, le imprese sociali potranno devolvere il 3% dei loro utili **unicamente ai fondi creati dalle associazioni nazionali di rappresentanza degli enti cooperativi o delle stesse imprese sociali**.

I fondi destinati dalle imprese sociali non sono un semplice adempimento burocratico, ma costituiscono una **risorsa fondamentale per promuovere azioni concrete a sostegno del settore**.

Questi fondi finanziano progetti di studio e ricerca, formazione per i lavoratori, la costituzione di nuove imprese sociali, e programmi di sviluppo mirati.

In tal senso, il 3% degli utili può diventare un motore di crescita per tutto il comparto, garantendo risorse per migliorare le capacità operative delle imprese sociali stesse.

Per assicurare che le imprese rispettino l'obbligo di destinazione del 3% degli utili, il Ministero del Lavoro ha istituito un **sistema di vigilanza e controllo, formalizzato dal Decreto Ministeriale n. 54 del 29 marzo 2022**. Anche se le ispezioni non sono ancora state avviate, le imprese dovranno prepararsi a sottoporre documentazione dettagliata sul rispetto delle normative.

## **24. ENTI DEL TERZO SETTORE - Le novità in materia di bilancio introdotte dalla L. n. 104 del 2024**

Con la [L. n. 104 del 4 luglio 2024](#) (in vigore dal 3 agosto 2024) ha apportato, all'articolo 4, importanti modifiche al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), che vanno tra l'altro a toccare l'ordinamento contabile degli Enti del Terzo settore, i quali dovranno ora rispettare **nuovi limiti basati sulle loro entrate annuali** per scegliere lo **schema di bilancio più adatto**.

I nuovi limiti dimensionali si applicheranno a partire dal bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 104/2024 (3 agosto 2024) ovvero dall'esercizio 2025 per **gli ETS con esercizio coincidente con l'anno solare**.

Per quanto riguarda invece gli enti i cui esercizi finanziari **non coincidono con l'esercizio solare** è opportuno tener presente quanto segue.

Se l'esercizio finanziario dell'ETS inizia in una **data del 2024 successiva all'entrata in vigore delle disposizioni** (quindi dopo il 3 agosto 2024), le nuove disposizioni troveranno applicazione già **a partire dal bilancio 2024 - 2025**, sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio finanziario 2023-2024.

Con l'inizio del nuovo esercizio nel 2024 si dovrà già tenere conto delle modifiche introdotte dall'art. 4 della L. n. 104/2024.

Per gli ETS il cui **esercizio finanziario abbia avuto inizio il 1° luglio**, i nuovi limiti si applicheranno, invece, a partire dal bilancio 2025-2026, avendo come riferimento le risultanze tratte dal **bilancio dell'esercizio finanziario 2024-2025**, in considerazione del fatto che le disposizioni in esame sono entrate in vigore in data successiva all'apertura dell'**esercizio 2024-2025**.

Chiarimenti sono arrivati anche dal Ministero del lavoro con la [circolare n. 6 del 9 agosto 2024](#).

Quando parliamo di enti del Terzo settore, ci riferiamo a quelli indicati dall'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e precisamente a: *"le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società **costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore**"*.

*Ma come devono gestire la loro contabilità e presentare il bilancio?* Tenendo presenti i punti che seguono.

1. **Composizione del bilancio:** Ogni ente del Terzo settore è tenuto a redigere un bilancio annuale che include **tre documenti fondamentali**:
  - **Stato patrimoniale:** mostra la situazione economica dell'ente, ovvero attivi, passivi e patrimonio netto (Modello A).
  - **Rendiconto gestionale:** riporta tutti i proventi e gli oneri, ovvero entrate e spese, sostenuti durante l'anno (Modello B).
  - **Relazione di missione:** spiega come sono stati perseguiti gli obiettivi statuari e analizza l'andamento economico e gestionale dell'ente (Modello C).

2. **Bilancio semplificato:** Gli enti che **non hanno personalità giuridica** e che hanno **entrate annuali inferiori a 300.000 euro** possono optare per un bilancio semplificato chiamato **"rendiconto per cassa"** (Modello D). Questo tipo di bilancio registra semplicemente le entrate e le uscite effettive.
3. **Piccoli enti:** Se le entrate annuali **non superano i 60.000 euro**, il rendiconto per cassa può essere ancora più semplice, con la **possibilità di aggregare le entrate e le uscite**.
4. **Enti commerciali:** Gli enti del Terzo settore che operano principalmente come imprese commerciali devono tenere una contabilità secondo le norme del Codice civile e depositare il bilancio presso il Registro delle imprese. Tuttavia, **se non sono classificati come imprese sociali**, possono utilizzare il modello di bilancio standard previsti per gli enti del Terzo settore.
5. **Obblighi di deposito:** Gli enti del Terzo settore che non sono iscritti al Registro delle imprese devono depositare il loro bilancio nel registro unico nazionale del Terzo settore.
6. I rendiconti e i bilanci devono essere depositati **ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio** e, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, **presso il Registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione**.

Tutti i bilanci devono essere redatti seguendo modelli specifici, già definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il parere del Consiglio Nazionale del Terzo settore ed approvati con il [D.M. 5 marzo 2020](#), ad eccezione del modello del rendiconto per cassa per gli enti più piccoli, ad oggi non ancora emanato.

LINK:

[Per consultare una tabella riassuntiva, cliccare QUI](#)

## **25. INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Firmata dalla Commissione UE la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa**

La Commissione europea ha firmato, il 5 settembre scorso, la **convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto**, adottata, il 17 maggio 2024, in occasione della conferenza dei ministri della Giustizia a Vilnius (Lituania).

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L, del 4 settembre 2024, la [decisione \(UE\) 2024/2218 del Consiglio del 28 agosto 2024](#) relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto

Tra i primi firmatari ci sono: **Andorra, Georgia, Islanda, Norvegia, Repubblica di Moldova, San Marino, Regno Unito, Israele, Stati Uniti d'America e Unione Europea**.

L'atto normativo affronta una questione cruciale: l'equilibrio tra lo sviluppo tecnologico e la tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

Si tratta del **primo trattato internazionale giuridicamente vincolante volto a garantire il rispetto delle norme giuridiche in materia di diritti umani, democrazia e Stato di diritto nell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (IA)**.

Il Trattato ha lo scopo di bilanciare l'innovazione tecnologica con la protezione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico democratico.

Il trattato, aperto anche ai paesi non europei (Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, Santa Sede, Israele, Giappone, Messico, Perù, Stati Uniti d'America e Uruguay), disciplina un quadro giuridico che

regola l'intero ciclo di vita dei sistemi di Intelligenza Artificiale, favorendone l'innovazione e il progresso senza trascurare i rischi per i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.

Dopo la firma, la Commissione elaborerà una proposta di decisione del Consiglio per concludere la convenzione.

Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Anche il Parlamento europeo dovrebbe dare la sua approvazione.

LINK:

[Per prendere visione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'IA, cliccare QUI.](#)

## **26. AGCOM - Fissati la misura e le modalità di pagamento del contributo per l'anno 2024 - Versamento entro il prossimo 4 ottobre**

**In data 4 settembre 2024**, è stata pubblicata, sul sito istituzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, la **Delibera 10 luglio 2024, n. 270/24/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**, con la quale viene disposta la misura e la modalità di versamento del contributo agli oneri di funzionamento per l'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale coordinatore dei servizi digitali - anno 2024.

I prestatori di servizi intermediari stabiliti in Italia, così come definiti all'art. 3, lettera g), i) e j) del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2024, versando un **contributo pari allo 0,135 per mille dei propri ricavi** derivanti dalla fornitura di servizi intermediari così come risultanti dal bilancio riferito all'anno contabile 2022.

### **Non sono tenuti al versamento del contributo:**

- i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00,
- le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e
- le imprese, che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2023.

Il versamento del contributo deve essere eseguito **entro il prossimo 4 ottobre** (entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito dell'AGCOM), **attraverso il sistema PagoPA** oppure, ove non disponibile, attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorità procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

Entro la stessa data del 4 ottobre 2024, i fornitori di servizi intermediari devono presentare, esclusivamente per via telematica, una dichiarazione nella quale devono essere indicati i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo.

Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il contributo non sia tenuto ad effettuare il versamento.

La mancata o tardiva dichiarazione nonché l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (art. 4, comma 4).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della delibera n. 270/24/CONS, clicca qui.](#)

## **27. BCE - SECONDA RIDUZIONE DEI TASSI D'INTERESSE DAL 18 SETTEMBRE 2024 - Sui depositi cala al 3,50%**

Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) del 12 settembre 2024 ha deciso **di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale**, ossia il tasso mediante il quale orienta la politica monetaria.

Si tratta della seconda riduzione dopo quella dello scorso 12 giugno 2024.

Inoltre - come si legge nel comunicato della BCE - a seguito del riesame dell'assetto operativo, il differenziale tra il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e il tasso sui depositi presso la banca centrale sarà fissato a 15 punti base.

Il differenziale tra il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali e quello sulle operazioni di rifinanziamento principali rimarrà invariato a 25 punti base.

Pertanto, nello specifico, con effetto dal 18 settembre 2024, i tassi di interesse:

- sui depositi presso la banca centrale **passeranno dal 3,75% al 3,50%**;
- sulle operazioni di rifinanziamento principali, per l'aggiustamento tecnico causato dal nuovo quadro operativo, **passeranno dal 4,25% al 3,65%**;
- sulle operazioni di rifinanziamento marginale, per l'aggiustamento tecnico causato dal nuovo quadro operativo, **passeranno dal 4,50% al 3,90%**.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa della BCE del 12 settembre 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la tabella riportante i tassi ufficiali delle operazioni dell'Eurosistema, cliccare QUI.](#)

## **28. TASSI BCE - Dall'INPS adeguamento dei tassi di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili**

L'INPS, con la **circolare n. 89 del 16 settembre 2024**, interviene sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili, dopo la decisione della Banca Centrale europea del 12 settembre scorso, che ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

A decorrere dal 18 settembre 2024, il tasso d'interesse fissato dalla banca centrale europea **scende al 3,65%** e, di conseguenza, **cala dal 10,25% al 9,65%** il tasso d'interesse dovuto sulle dilazioni. Inoltre, **scende dal 9,75% al 9,15%** (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) anche la misura delle sanzioni civili nei casi di mancato o ritardato pagamento di premi e contributi.

Da tener presente che dal 1° settembre 2024, al fine di favorire l'adempimento il legislatore ha introdotto - con l'[articolo 30, comma 1, lett. a\), del D.L. n. 19/2024, convertito dalla L. n. 56/2024](#) - una nuova forma di «ravvedimento operoso» grazie al quale il contribuente che effettua il pagamento entro il 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d'anno.

Nei confronti delle **aziende sottoposte a procedure concorsuali**, le sanzioni possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello per gli interessi legali, a patto che siano pagati contributi e spese. Poiché il tasso minimo UE è superiore al tasso degli interessi legali (2,5%), a decorrere dal **18 settembre 2024**, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o di ritardato pagamento di premi e contributi si applica il **tasso del 3,65%** (misura del tasso UE), mentre in caso di evasione si applica il **tasso del 5,65%** (misura del tasso UE maggiorato di 2 punti percentuali).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 89/2024, cliccare QUI.](#)

## **29. TASSI BCE - Dall'INAIL adeguamento del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili**

L'INAIL, a seguito della nuova decisione della Banca centrale europea (BCE) del 12 settembre scorso, con **Circolare n. 28 del 20 settembre 2024**, ha comunicato la nuova misura dei tassi di dilazione e di

differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi nonché alla misura delle sanzioni civili, **a decorrere dal 18 settembre 2024**.

La Banca Centrale Europea, con la [decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024](#), ha abbassato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP), che, a decorrere dal 18 settembre 2024, è pari al 3,65%.

Per effetto di tale decisione sono variati, a decorrere dal 18 settembre 2024, il tasso di interesse:

- per le **rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori** di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
- per la **determinazione delle sanzioni civili** di cui all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dall'articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

In particolare, con riferimento alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi accessori presentate a decorrere dal 18 settembre 2024, i piani di ammortamento sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 9,65%. Nulla varia per le rateazioni in corso.

Per quanto riguarda **le sanzioni civili, l'articolo 116, comma 8, lettera a)** della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dall'articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, stabilisce che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, il datore di lavoro è tenuto:

- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema **maggiorato di 5,5 punti**. In tale ipotesi la misura della sanzione è **pari al 9,15%**;
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema **senza applicazione di ulteriori maggiorazioni**, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato **entro centoventi giorni**, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

Per detta ipotesi la misura della sanzione è **pari al 3,65%**.

**L'articolo 116, comma 8, lettera b)**, secondo periodo, della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dall'articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, stabilisce che **in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero**, se la denuncia della situazione debitoria è **effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori** e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto: al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, **maggiorato di 5,5 punti**, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.

Laddove, invece, il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato **entro novanta giorni dalla denuncia**, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, **maggiorato di 7,5 punti**.

Pertanto, in tale ipotesi, la misura della sanzione, in ragione d'anno, è pari rispettivamente **al 9,15%** (3,65% + 5,5%) e **all'11,15%** (3,65% + 7,5%).

La sanzione civile **non può in ogni caso essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti** entro la scadenza di legge.

**Nelle ipotesi residuali** in cui trova applicazione l'articolo 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo vigente prima della modifica introdotta dall'articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il tasso di interesse applicabile in ragione d'anno ai fini della determinazione delle sanzioni civili è **pari al 9,15%**, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Per ulteriori indicazioni in merito alle modalità di applicazione del nuovo regime sanzionatorio, si rimanda alla relativa circolare in corso di emanazione.

Per quanto concerne, infine, la **riduzione delle sanzioni in caso di procedure concorsuali**, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 2,50%, a decorrere dal 18 settembre 2024, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 3,65% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 5,65% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 2 punti). Le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INAIL n. 28/2024, cliccare QUI.](#)

### **30. ADEMPIMENTO COLLABORATIVO - Istruzioni per il nuovo ravvedimento operoso**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024, il **decreto 31 luglio 2024, n. 126**, recante "Regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo".

I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo (articoli da 3 a 7 del D.Lgs. n. 128/2015), che si **accorgono di aver commesso omissioni o irregolarità** nella determinazione e, quindi, nel pagamento di somme dovute all'Agenzia delle entrate, o che **intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell'Agenzia**, possono sanare spontaneamente la propria situazione utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. n. 472/1997).

Il decreto n. 126/2024 - che entra in vigore dal prossimo 25 settembre - **indica la procedura specifica che è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.**

In particolare, i contribuenti interessati possono presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, **entro nove mesi dalla scadenza dei termini di accertamento**, una comunicazione che contenga tutti gli elementi informativi utili a consentire all'ufficio una disamina esaustiva del caso, e calcolare le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.

La comunicazione, redatta in carta libera, va sottoscritta e presentata all'ufficio competente, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure per via PEC.

**Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione**, l'Agenzia notifica al contribuente uno **schema di ricalcolo** con l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per eventuali osservazioni.

**Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato**, l'Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, notifica un atto di ricalcolo con l'indicazione dell'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a quindici giorni, entro cui il contribuente dovrà effettuare il versamento.

Il contribuente può anticipare la chiusura della procedura pagando le maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall'ufficio nello schema di ricalcolo.

La procedura si conclude con il **versamento degli importi dovuti** in base all'atto di ricalcolo o dello schema di ricalcolo, e, dove necessario, con la presentazione della dichiarazione integrativa.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto n. 126/2024, cliccare QUI.](#)

### **31. PRENDI L'INIZIATIVA - INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI**

**Fai sentire la tua voce sulle politiche che riguardano la tua vita.**

L'iniziativa dei cittadini europei è uno **strumento unico per contribuire a plasmare l'UE**, chiedendo alla Commissione europea di proporre nuovi atti legislativi.

L'iniziativa dei cittadini europei (ICE) è un importante **strumento di democrazia partecipativa** all'interno dell'UE, grazie alla quale un milione di cittadini residenti in un quarto degli Stati membri può invitare la Commissione a presentare una proposta di atto giuridico ai fini dell'attuazione dei trattati dell'Unione.

**Quando un'iniziativa raccoglie un milione di firme la Commissione decide quale azione intraprendere.**

Ricordiamo che **le norme e le procedure per l'iniziativa dei cittadini europei** sono state stabilite con il **regolamento (UE) n. 211/2011** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011. Tale regolamento è stato successivamente integrato dal **regolamento di esecuzione (UE) n. 1179/2011** della Commissione, del 17 novembre 2011, che fissa le **specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica**.

Con il **regolamento (UE) 2019/788** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, si è voluto rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa, di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori e a rafforzarne il monitoraggio, al fine di realizzarne appieno il potenziale come strumento per promuovere il dibattito. Esso dovrebbe inoltre **agevolare la partecipazione del maggior numero possibile di cittadini** al processo decisionale democratico dell'Unione riguardante l'iniziativa dei cittadini europei.

Ogni cittadino dell'Unione che ha raggiunto almeno l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo ha il **diritto di sostenere un'iniziativa firmando una dichiarazione di sostegno**, conformemente al presente regolamento.

In Italia, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del D.P.R. 18 ottobre 2012, n. 193, **l'autorità competente per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni** di sostegno alle iniziative dei cittadini dell'Unione europea, registrate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento U.E. n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 e dell'articolo 6 del Regolamento U.E. 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, è il **Ministero dell'interno** - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali - Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma

Ogni Stato membro crea uno o più Punti di contatto per fornire gratuitamente informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Regolamento (UE) 2019/788.

In Italia il Punto di contatto nazionale è istituito presso il **Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**.

LINK:

[Per accedere al portale dedicato e prendere visione delle iniziative che si possono sostenere, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Se vuoi scoprire come funziona l'iniziativa dei cittadini europei, clicca QUI.](#)

LINK:

[Se pensi di avviare un'iniziativa e vuoi consultare il Forum dell'iniziativa dei cittadini europei per una consulenza giuridica e pratica, clicca QUI.](#)

## **32. OIC 30 - BILANCI INTERMEDI - Nuova bozza in consultazione**

L'OIC ha pubblicato la nuova bozza **dell'OIC 30 - Bilanci Intermedi** che ha posto in consultazione fino **al 18 novembre 2024**.

Una delle principali indicazioni operative contenute è che le imposte intermedie sul reddito vanno determinate applicando **all'utile semestrale** prima delle imposte **l'aliquota fiscale annua effettiva stimata**.

Nella bozza posta in consultazione viene comunque chiesto ai partecipanti di pronunciarsi **sull'impostazione** adottata da OIC, se la condividono o se, invece, preferirebbero un approccio alternativo come quello di calcolare le imposte del bilancio intermedio applicando l'OIC 25 "Imposte sui

redditi” e quindi utilizzando l’aliquota fiscale in vigore al termine del periodo intermedio come se a tale data dovessero pagare le imposte.

La nuova bozza di principio disciplina unicamente i **temi tecnico-contabili dei bilanci intermedi** e prevede regole per la redazione dei bilanci intermedi differenziate a seconda della categoria dimensionale di appartenenza sulla falsariga della disciplina del bilancio di esercizio.

In continuità con l’attuale versione dell’OIC 30, il contenuto del principio si basa sull’assunto che i bilanci intermedi sono redatti **utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio d’esercizio**.

Sulla base di tale assunto la bozza esplicita che l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non possa essere ripristinata in un successivo bilancio, come previsto per il bilancio d’esercizio.

Al fine di agevolare la redazione del primo bilancio intermedio è stato precisato che la società che redige per la prima volta il bilancio intermedio può non presentare i dati comparativi del conto economico e del rendiconto finanziario.

I commenti potranno essere inviati **entro il 18 novembre 2024** all’indirizzo e-mail [staffoic@fondazioneoic.eu](mailto:staffoic@fondazioneoic.eu) o via fax al numero 06.69766830.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata e prendere visione della bozza del documento, cliccare QUI.](#)

## Altre notizie in breve

### **1) ISA 2024 - Pubblicato il decreto con le modifiche**

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024, il **Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 aprile 2024** riguardante l’approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**) applicabili al periodo d’imposta 2023.

In particolare, con il decreto sono state approvate delle **modifiche agli ISA** approvati con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2023 e 18 marzo 2024.

Le modifiche contenute nel Decreto riguardano

- la **revisione congiunturale** straordinaria degli ISA (art. 2);
- gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale (art. 3);
- le **misure di ciclo settoriale** (art. 4);
- le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli ISA approvati con decreti del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2023 e 18 marzo 2024 (art. 5);
- le modifiche delle **Territorialità** (art. 6).

Secondo quanto previsto dal Decreto, all’articolo 7, il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle entrate, di ausilio all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, tiene conto delle modifiche agli stessi indici.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 29 aprile 2024, cliccare QUI.](#)

### **2) CENTRI ESTIVI 2024 - Pubblicato il decreto di riparto della risorse**

Pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia il **decreto 26 luglio 2024** della Ministra per la Famiglia, la natalità e le Pari Opportunità, registrato dalla Corte dei Conti il 12 agosto 2024 che finanzia direttamente i Comuni con risorse pari a 60 milioni di euro, a valere sul fondo politiche per la famiglia, per il potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi diurni e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

Sono confermate le quote di finanziamento individuate nella tabella già pubblicata sul del Dipartimento per le politiche della famiglia in data 11 luglio 2024.

Il termine per la rendicontazione degli interventi è fissato al **30 giugno 2025**.

Nei prossimi giorni le risorse saranno accreditate nelle casse dei Comuni tramite pagamento effettuato dalla Banca d'Italia, mentre per i Comuni delle Regioni Valle D'Aosta e Friuli V. Giulia sta procedendo direttamente il Dipartimento Famiglia, in quanto non assoggettati al sistema di tesoreria unica.

**Si informa che sul sito del Dipartimento sono consultabili le [linee guida sulle spese ammissibili](#).**

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, cliccare QUI.](#)

### **3) CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - Istruzioni operative dall'Agenzia delle entrate**

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, nella quale si analizza il nuovo istituto del Concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 (articoli da 6 a 37), al fine di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi.

La circolare traccia le linee generali e spiega le regole specifiche per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA), con una particolare attenzione alla **platea dei soggetti coinvolti**, dei benefici, condizioni, modalità e tempi per aderire, fino alle cause di cessazione e di decadenza.

Nell'ultimo capitolo vengono infine fornite le risposte ad alcuni quesiti: viene ad esempio chiarito che il contribuente che ha già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di CPB può ancora aderire, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il prossimo 31 ottobre, scadenza per l'invio del modello Redditi per il periodo d'imposta 2023.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18/E/2024, cliccare QUI.](#)

### **4) BANDO PER LA SELEZIONE DI 6.478 OPERATORI VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - Domande entro il prossimo 26 settembre**

Pubblicato il **bando per la selezione di 6.478 operatori volontari** da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile digitale, di Servizio civile ambientale e di Servizio civile per il Giubileo della Chiesa cattolica.

Fino alle ore **14:00 del 26 settembre 2024** è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno su tutto il territorio nazionale.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo di 1.145 ore, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento un contratto che stabilisce, tra l'altro, l'importo dell'assegno mensile per lo svolgimento del servizio attualmente pari ad euro 507,30, suscettibile di essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT.

Per poter partecipare alla selezione occorre individuare il progetto di SCU su cui essere impegnati.

Per accedere all'elenco dei progetti di SCU in Italia occorre utilizzare il motore di ricerca "[Scegli il tuo progetto in Italia](#)".

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la [piattaforma Domanda on line](#) (DOL), **entro e non oltre le ore 14.00 del 26 settembre 2024**.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

### **5) LEGAL TEAM PAPER - CONCESSIONI DEMANIALI - Le novità introdotte dal decreto Salva infrazioni (D.L. 16 settembre 2024, n. 131)**

Questo Paper, giunto alla sua dodicesima edizione è il risultato del lavoro svolto dal team di avvocati Legal Team, specializzati nel settore del diritto amministrativo e, in particolare, delle concessioni demaniali.

Unendo competenza, passione, esperienza ed un'approfondita ricerca abbiamo realizzato un'analisi del quadro normativo delle concessioni balneari, approfondendo le sfide normative e giurisprudenziali più attuali.

*Il risultato?*

Un paper gratuito a disposizione di chiunque voglia comprendere meglio questo settore complesso e rimanere al passo con le novità.

LINK:

[Per accedere al documento, cliccare QUI.](#)

### **6) RIMPATRI - FISSATO IL COSTO MEDIO PER L'ANNO 2024**

Il costo medio del rimpatrio di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, fissato per l'anno 2023 in euro 2.365,23, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinato in aggiornamento, per l'anno 2024, in euro 2.864,77.

Lo ha stabilito il Ministero dell'interno con il **decreto 21 giugno 2024**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 21 giugno 2024, cliccare QUI.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Repubblica italiana**  
**I provvedimenti scelti per voi**  
**(dall' 11 al 21 Settembre 2024)**

**1) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 28 giugno 2024, n. 127:** Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006. (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 11 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**2) Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128:** Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**3) Decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129:** Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**4) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 6 agosto 2024:** Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**5) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 6 agosto 2024:** Modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse da destinare agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**6) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera 10 luglio 2024:** Misura e modalità di versamento del contributo agli oneri di funzionamento per l'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale coordinatore dei servizi digitali - anno 2024. (Delibera n. 270/24/CONS). (Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera, clicca qui.](#)

**7) Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131:** Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

**8) D.P.C.M. 29 luglio 2024:** Assegnazione di risorse al Fondo per la Repubblica digitale. (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**9) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Decreto 26 luglio 2024:** Recepimento della direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18 giugno 2019 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC, disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio ai cittadini non rappresentati di un documento di viaggio provvisorio dell'UE e stabilisce un modello uniforme per tale documento. (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**10) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 6 settembre 2024:** Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**11) Ministero dell'interno - Decreto 13 settembre 2024:** Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**12) Ministero della salute - Decreto 3 luglio 2024:** Determinazione delle tariffe dovute dai fornitori di mezzi di identificazione. (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**13) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 18 settembre 2024, n. 132:** Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**14) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 11 giugno 2024:** Rimborsi alle Camere di commercio delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato con riferimento all'annualità 2018, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 210/2022. (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**15) Ministero dell'interno - Decreto 21 giugno 2024:** Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**16) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 17 settembre 2024, n. 133:** Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2024 – Supplemento Ordinario n. 35).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

**Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM ([t.me/tuttocamere](https://t.me/tuttocamere))**